



Etichettatura

- Termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che adesso si riferiscono.
- Elementi obbligatori:
 - Denominazione di vendita
 - Indicazione azienda imbottigliatrice
 - Prodotto in Italia / Product of Italy
 - Volume nominale
 - % alcol sul volume
 - Lotto
 - Allergeni
- Nello stesso campo visivo (tranne lotto, allergeni, importatore)



Denominazione di vendita

Per i VINI DOP e IGP non si usa generalmente la denominazione generica “VINO”, a meno che non sia contenuta nella Denominazione di Origine o nella Indicazione Geografica o sia una Menzione Aggiuntiva autorizzata, è sufficiente infatti la Denominazione di Origine o la Indicazione Geografica. Quindi:

VINO ROSSO

per indicare un vino senza IG o DO è **corretto**.

BAROLO

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

VINO ROSSO

è una dizione non vietata ma **pleonastica, che si può evitare**;

VINO DI SICILIA

Indicazione Geografica Tipica

è un'indicazione scorretta, **perché la IGT è “Terre di Sicilia” e non “Vino di Sicilia”**.



Denominazione di vendita

Indicazione Geografica o Denominazione d'Origine:

BAROLO

Dicitura per esteso ovvero Indicazione Geografica Tipica o Denominazione di Origine Controllata (e Garantita):

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

Eventuale menzione aggiuntiva tradizionale o speciale o eventuale menzione del vitigno (se il disciplinare la prevede):

RISERVA

LANGHE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

NEBBIOLO



Denominazione di vendita

NEBBIOLO D'ALBA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Pertanto **Barbera d'Alba** **è corretto**
 Denominazione di Origine Controllata

Mentre **Canavese Barbera** **è scorretto**
 Denominazione di origine controllata

Infatti **Canavese** **è corretto**
 Denominazione di origine controllata
 Barbera



Indicazioni dell'imbottigliatore

- Indicazione dell'imbottigliatore (per VS, VSQ, VSQA: nome del produttore o venditore) = ultimo anello della catena produttiva (responsabile nei confronti del consumatore)
 - Nome o Ragione sociale indicata per esteso (in alternativa anche in forma abbreviata, ma a condizione che risulti da Atto costitutivo o da Statuto e sia riportata nella voce «denominazione» nel Registro Imprese della CCIAA)
 - Comune e Stato membro preceduti dai termini «Imbottigliato da» («Confezionato da» se recipienti diversi dalle bottiglie - "Elaborato da" o "Spumantizzato da" per VS/VSQ)
 - Consentito usare, al posto dell'imbottigliatore: codice ICQRF completato dalla Sigla IT e dai riferimenti ad altro soggetto che partecipa al circuito commerciale (Nome + Comune e Stato membro)



Indicazioni dell'imbottigliatore

- a) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto:
 - se il prodotto è imbottigliato dal contoterzista, per legge l'imbottigliatore rimane l'azienda;
- b) «imbottigliamento», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita;
- Imbottigliamento conto terzi: si utilizzano termini come «Imbottigliato per conto di ...»
- se è indicato anche il Nome + il Comune e Stato membro della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, si usano i termini «Imbottigliato da (...) per conto di (...)» È possibile utilizzare il Codice ICQRF.
- Se imbottigliamento è effettuato in luogo diverso dalla sede sociale, va specificato anche il luogo reale di imbottigliamento.



Indicazioni dell'imbottigliatore

- c) «produttore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico:
 - anche se le bottiglie per lo spumante sono realizzate da un'azienda contoterzista, il produttore rimane l'azienda;
- d) «importatore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non comunitarie;
 - Obbligatorio per i vini importati
- e) «venditore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;



Indicazioni dell'imbottigliatore (Art. 3 Decreto 13 agosto 2012 Mipaaf)

- a) nelle DOP e IGP sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori:
 - *"imbottigliato dall'azienda agricola...", "imbottigliato dal viticoltore...", "imbottigliato all'origine da ...",*
 - *"imbottigliato all'origine dalla cantina sociale ...", "imbottigliato all'origine dai produttori riuniti ...", "imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori ..." e altre espressioni similari;*
 - *le predette menzioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all'azienda agricola;*



Indicazioni dell'imbottigliatore (Art. 3 Decreto 13 agosto 2012 Mipaaf)

- b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:
 - - "*imbottigliato nella zona di produzione*";
 - - "*imbottigliato in ...*" seguita dal nome della DOP o IGP,a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;
- c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura
 - "*integralmente prodotto*", a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.



Indicazione di provenienza

- «Vino di (...)» oppure «Prodotto in (...)», oppure «Prodotto di (...)», o con termini equivalenti
- completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate. (Reg. 607/2009).
- Es. Prodotto in Italia

- Se il vino prodotto è la miscela di vini prodotti in diversi Stati Membri: «vino della Comunità europea» o termini equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della Comunità europea».
- Se la miscela è ottenuta da vini prodotti extra UE: «miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea» o «miscela di vini di ...» completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi.



Volume nominale

- Unità di misura: 0,75 l; 75 cl o 750 ml
- L'utilizzo del simbolo di stima (e)
- L'indicazione della quantità può avvenire semplicemente inserendo il numero, l'abbreviazione dell'unità di misura e il simbolo di stima. Oppure può essere introdotta da una dizione in una lingua comunitaria, anche abbreviata.
 - 750 ml e
 - Contenuto 750 ml e
 - Net content 750 ml e
 - Cont. 75 cl e
 - Net cont. 75 cl e



Titolo alcolometrico volumico effettivo

- Può essere indicato in unità o mezze misure percentuali
- Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc»: (Reg. 607/2009).
 - 12,5 % vol
 - Alcole effettivo 12,5 % vol
 - Alc 12,5% vol
- Tolleranza analitica rispetto a valore in etichetta: 0,5% vol in più o in meno (0,8% per vini DOP e IGP conservati in bottiglia per più di 3 anni, e per VS, VSQ, VF, VL, Vini da Uve Stramature)



Numero di lotto della partita

- Il lotto indica un insieme di unità di vendita (bottiglie) prodotte, o confezionate in circostanze praticamente identiche.
- L'indicazione del lotto deve essere univoca: permettere di risalire senza confusione alla data di imbottigliamento e alla partita



Nuove indicazioni obbligatorie (Reg. 2117/2021)

- «h) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- i) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- j) nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10%, il termine minimo di conservazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.»;



Nuove indicazioni obbligatorie (Reg. 2117/2021)

- La dichiarazione nutrizionale sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo "E" (energia).
 - In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti;
- L'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:
 - a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
 - b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e
 - c) l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta (ALLERGENI)

Allergeni

- Indicazione allergeni - preceduta dal termine «contiene»:
 - «solfiti» o «anidride solforosa» se il contenuto in solfiti è superiore a 10 mg/l
 - «uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»
 - «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte».
- Quando la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodotto finale in base ai metodi d'analisi.
- Possibile utilizzare la dicitura «Senza solfiti aggiunti» se il contenuto in solfiti è inferiore a 10 mg/l e non sono stati aggiunti
- Non vi è obbligo (né divieto) di indicazione delle quantità





Etichettatura ambientale

- Decreto rifiuti (D. Lgs. 116/2020) comporta l'obbligo dell'etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini:
- "Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi,
- nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
- I produttori hanno l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati



Etichettatura ambientale

- Sono 3 le indicazioni obbligatorie per il vino da apporre sull'etichetta ambientale:
 - un codice alfa-numerico (ai sensi della Decisione 129/97/CE che rappresenta il materiale di imballaggio. In pratica: tappo-sughero, bottiglia-vetro, alluminio-gabbietta.
 - l'insieme dei materiali che lo compongono
 - le indicazioni sulla raccolta a supporto nel conferimento a fine vita dell'imballo
- Tutte le indicazioni potranno essere apposte sui singoli elementi o sull'etichetta stessa della bottiglia. In alternativa può essere inserito un link esteso al sito o un Qrcode che arrivi ad una landing page con le specifiche.

Etichettatura ambientale

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO, CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO



BOTTIGLIA	CAPSULA	GABBIETTA	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
GL71	ALU 41	FE 40	FOR 51	
Vetro	Alluminio e metallo	Alluminio e metallo	Sughero	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA			Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici	
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.</p>				CONSIGLIATE

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.



Contrassegno vini DOP (L. 238/2016 art.48)

- I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione.
- Il contrassegno di cui al comma 3 e' utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima impresa alla struttura titolare del piano dei controlli.



Indicazioni facoltative

- Annata - a condizione che almeno l'85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell'annata indicata
- Nome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali - a condizione che il vino sia ottenuto per almeno l'85% da uve provenienti dalla varietà stessa
- nel caso si indichino due o più varietà, la loro presenza deve essere al 100% e vanno riportate in ordine decrescente e con caratteri delle stesse dimensioni
- la varietà può essere indicata per i vini DOP e IGP il cui disciplinare lo consente e per i vini senza DOP e IGP: per questi in Italia sono consentite solo 7 varietà (lista "positiva")



Indicazioni facoltative

- **Menzioni tradizionali:**
 - metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
- Se previste dal disciplinare di produzione (superiore, riserva, etc.)
- Toponimi: Abbazia, Castello, Torre, Rocca, Villa

- **Menzioni geografiche aggiuntive**
 - Vigna
 - Unità geografiche più piccole o più grandi (se previste dai disciplinari delle DOP)

- Termini che si riferiscono a metodi di produzione



Indicazioni tenore di zucchero

- Indicazione del tenore di zucchero (obbligatorio solo per VS, VSQ, VSQA)
- Si usano menzioni:
 - «brut nature» o «pas dosè» se tenore < 3 g/l
 - «extra brut» se tenore compreso tra 0 e 6 g/l
 - «brut» se tenore < 12 g/l
 - «extra dry» se tenore compreso tra 12 e 17 g/l
 - «dry», «secco» o «asciutto» se tenore compreso tra 17 e 32 g/l
 - «abboccato» o «demi-sec» se tenore compreso tra 32 e 50 g/l
 - «dolce» se tenore > 50 g/l
- Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta : 3 g/l in più o in meno



Indicazioni tenore di zucchero

- Tenore di zuccheri residui (per i vini diversi dai VS, VSQ, VSQA) - Si usano le menzioni:
 - «secco» o «asciutto» se tenore 4 g/l massimo oppure 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo
 - «abboccato» se tenore compreso tra 4 e 12 g/l oppure tra 4 e 18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo
 - «amabile» se tenore compreso tra 12 e 45 g/l
 - «dolce» se tenore = o > 45 g/l
- Per i VL: «secco» se tenore fino a 40 g/l - «semisecco» o «amabile» se tenore compreso tra 40 e 100 g/l - «dolce» se tenore > 100 g/l .
- Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta: 1 g/l in più o in meno.

Loghi e certificazioni



Attenzione alla tipologia dei loghi (marchi di certificazione, marchi collettivi, marchi privati, pittogrammi, etc.)

Schema di etichetta: vino comune e IGP



Schema di etichetta di un vino DOP





Pratiche enologiche e definizioni

Art. 80 Reg. 1308/2013 modificato dal Reg. 2117/2021
(e regolamento delegato 2019/934 della Commissione)

- Allegato II PARTE IV: definizioni per il settore vitivinicolo
- Allegato VII PARTE II: categorie di prodotti vitivinicoli
- **Allegato VIII: pratiche enologiche**
- Appendice I. suddivisione in zone viticole
- Autorizzate dalla Commissione:
 - Pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV
 - Protezione della salute pubblica
 - Preservazione delle caratteristiche naturali ed essenziali dei vini
 - Rischio di errore per i consumatori
 - Protezione dell'ambiente